

Codice A1814B

D.D. 1 luglio 2024, n. 1383

R.D. 523/1904 - Rio Sabbionaro (o Valmazza) - Autorizzazione idraulica per lavori manutentivi dell'alveo, con taglio selettivo di piante e arbusti e rimozione accumuli materiale limoso, in corrispondenza del manufatto d'attraversamento del rio Sabbionaro (o Valmazza) lungo la A21 Torino-Piacenza in Comune di Felizzano (AL). Richiedente: SATAP S.p.A.



ATTO DD 1383/A1814B/2024

DEL 01/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Rio Sabbionaro (o Valmazza) - Autorizzazione idraulica per lavori manutentivi dell'alveo, con taglio selettivo di piante e arbusti e rimozione accumuli materiale limoso, in corrispondenza del manufatto d'attraversamento del rio Sabbionaro (o Valmazza) lungo la A21 Torino-Piacenza in Comune di Felizzano (AL). Richiedente: SATAP S.p.A.

In data 16.05.2024 con nota acquisita al protocollo regionale n. 25114/A1814B del 20.05.2024, il Sig. Valter Natalino, in qualità di legale rappresentante della SATAP S.p.A., con sede in via Bonzanigo, 22 del Comune di Torino – C.F./P.IVA 00486040017, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve per lavori di manutenzione idraulica dell'alveo, con taglio selettivo di piante ed arbusti e rimozione accumuli materiale limoso, in corrispondenza del manufatto d'attraversamento del rio Sabbionaro (o Valmazza) lungo la A21 Torino-Piacenza in Comune di Felizzano (AL) per un estensione di 30 metri in direzione sud e nord a partire dalla proiezione a terra del manufatto di attraversamento sito al Km. 54+521.

Poiché l'intervento in oggetto riguarda il corso d'acqua pubblico denominato Rio Sabbionaro (o Valmazza) iscritto al n. 244 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici (ortofoto satellitare e catastale) che identificano l'area oggetto d'intervento nonché la documentazione fotografica che raffigura lo stato dei luoghi.

Questo Settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 27159 del 30.05.2024, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

L'intervento prevede la manutenzione idraulica di un tratto d'alveo del rio Sabbionaro (o Valmazza), che si estende per circa 30 metri in direzione sud e nord del manufatto di

attraversamento sito al Km 54+521 della A21 Torino-Piacenza, mediante la rimozione di accumuli di materiale limoso all'interno del manufatto in cls e il taglio selettivo e la rimozione di vegetazione spontanea arborea ed arbustiva presente nell'alveo attivo e sulle sponde che costituisce potenziale causa di ostacolo al libero deflusso delle acque.

Dall'esame dell'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Sabbionaro (o Valmazza) e riconducibile alle attività di manutenzione finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche utili a far defluire le piene di riferimento garantendo la conservazione del manufatto d'attraversamento autostradale e la sicurezza del territorio circostante e quindi inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012).

Ravvisata quindi la necessità idraulica, ai sensi degli artt. 14 e 26 del vigente Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il valore delle piante oggetto di taglio è considerato nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. n. 523/1904 *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"* in quanto il rio Sabbionaro (o Valmazza) è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria.

Considerato inoltre che, le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 *"Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"*, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;

- legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Regolamento regionale del 20 settembre 2011, n. 8/R e s.m.i. "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4";
- Legge Regionale n. 17 del 12/08/2013, Tabella A, punto n);
- Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la SATAP S.p.A. ad eseguire il taglio selettivo di piante ed arbusti e la rimozione accumuli di materiale limoso, in corrispondenza del manufatto d'attraversamento del rio Sabbionaro (o Valmazza) lungo la A21 Torino-Piacenza in Comune di Felizzano (AL) per un estensione di 30 metri in direzione sud e nord a partire dalla proiezione a terra del manufatto di attraversamento sito al Km. 54+521, nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere eseguito nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti;
2. il taglio manutentivo della vegetazione deve essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012 ed in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso, per un estensione di 30 metri a monte e valle a partire dalla proiezione a terra del manufatto di attraversamento lungo la A21 Torino-Piacenza, il taglio della vegetazione deve avvenire mediante ceduzione senza rilascio di matricine (cosiddetto taglio "a raso"), al fine di tutelare la sicurezza nei confronti del rischio di caduta (sia nell'alveo che in direzione del tratto autostradale) degli alberi ad alto fusto presenti in prossimità del rilevato autostradale;
 - fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda il taglio manutentivo dovrà avvenire con rilascio di almeno il 20% di copertura residua e privilegiare i soggetti che in caso di caduta possono pregiudicare la sicurezza idraulica e l'incolumità pubblica;
3. sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
4. qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;

5. il soggetto autorizzato deve provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) deve essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua, del materiale legnoso derivante dalla trinciatura;
6. è fatto divieto assoluto sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), formare accessi definitivi all'alveo, attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
7. l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni eseguite non devono né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde, opere di difesa e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
8. il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (**sospensione dal 31 marzo al 15 giugno**) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
10. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde mentre quello costituente rifiuto, previa caratterizzazione, ed eventuali materiali ingombranti e/o assimilabili a rifiuti solidi urbani rinvenuti durante gli interventi di regolarizzazione di alveo e sponda dovranno essere conferiti in discarica;
11. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
12. dovranno essere attentamente valutate le quote dei piani di imposta delle fondazioni degli attraversamenti esistenti in modo da non approfondire eccessivamente in tali tratti gli scavi di risagomatura;
13. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;

14. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
15. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
16. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
17. il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) nonché il nominativo della Direzione Lavori; ad ultimazione lavori deve inviare dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite, corredata da documentazione fotografica raffigurante quanto realizzato.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di un intervento manutentivo rivolto al mantenimento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, ai sensi degli artt. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 nonché della lettera n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche anno 2022-2024", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28/12/2021, il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa